

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 30 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (D.M. INTERNO 10 AGOSTO 2016) - SPRAR/SIPROIMI MSNA TRIENNIO 2020/2022.

**ART.1
Oggetto del Capitolato**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, per la durata massima di 30 mesi, del Servizio denominato Progetto SIPROIMI MSNA (PROG.1644) per n. 30 posti per Minori Stranieri Non Accompagnati (da qui in poi denominati MSNA), triennio 2020-2022, di cui al *"Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte di Enti Locali in seno al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati rinominato sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati"*, Decreto del Ministero dell'Interno n.12951 del 25/07/2019, pubblicato sul sito istituzionale.

Il progetto di accoglienza si articola in:

- 20 posti all'interno di almeno 2 (due) comunità educative per minori regolate ai sensi della normativa regionale (Allegato B della DGR n.84 del 06/03/2007-LR del 16/08/2002 n.22) e quindi almeno in possesso della richiesta di autorizzazione al funzionamento;
- 10 posti in 2 (due) gruppi appartamento per "Minori Stranieri non Accompagnati" regolati ai sensi della normativa regionale (DGR 249 del 08/03/2019 - Integrazione all'Allegato B della DGR n.84 del 06/03/2007-LR del 16/08/2002 n.22) e quindi con presentazione della dichiarazione di apertura del gruppo appartamento per MSNA.

Detto servizio si colloca nell'ambito dell'Ufficio Tutela Minori del Settore Servizi Sociali, servizio istituzionalmente competente per la gestione dei Minori Stranieri non Accompagnati, e dei compiti ad esso assegnati nel rispetto dell'attuale normativa nazionale ed internazionale in materia di diritto minorile e della legislazione relativa alle migrazioni.

**ART. 2
Normativa di riferimento**

Il quadro normativo di riferimento è costituito fondamentalmente dai seguenti documenti:

- "Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27 agosto 2016, di seguito Linee Guida e successivi aggiornamenti;
- "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale Operativo SPRAR" e successivi aggiornamenti;
- "Manuale unico di rendicontazione SPRAR 2018" e successivi aggiornamenti;
- "Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR" e successivi aggiornamenti.
- Circolari e note operative del Servizio Centrale.

I documenti sono consultabili e scaricabili dal sito web: <http://www.sprar.it>

**ART. 3
Finalità dell'intervento**

I servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI hanno come obiettivo principale il raggiungimento dell'autonomia individuale dei soggetti beneficiari accolti.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;
- orientamento e formazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

ART. 4 **Destinatari delle prestazioni**

I destinatari delle prestazioni sono 30 minori stranieri non accompagnati (MSNA), maschi, inviati dal Servizio Centrale o autorizzati dallo stesso. I servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza per ulteriori 6 mesi, anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste dalle Linee Guida (artt. 35-36) e dal Manuale Operativo SPRAR/SIPROIMI.

Ai destinatari delle misure di accoglienza è rilasciato, a cura dell'Ente Attuatore, un tesserino di riconoscimento, recante anche l'indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le modalità indicate nel Manuale Operativo SPRAR.

ART. 5 **Requisiti delle Strutture di accoglienza**

L'Ente Attuatore deve mettere a disposizione strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate nel territorio del Comune di Padova. Tali strutture devono essere:

- Comunità educative autorizzate e accreditate (o con domanda di accreditamento) per l'accoglienza dei minori ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, pienamente e immediatamente fruibili;
- Gruppi appartamento avviati secondo le indicazioni della DGR 249 del' 08/03/2019 come sopra indicato;
- pienamente e immediatamente fruibili;
- conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.

ART. 6 **Tipologia e caratteristiche del servizio**

Il servizio consiste nell'accoglienza integrata di MSNA, così come descritto nelle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR/SIPROIMI del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, che contengono specifica indicazione sui servizi minimi che debbono venir assicurati dal Comune di Padova e dagli Enti Attuatori.

Nello specifico, le caratteristiche del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato devono essere le seguenti:

6.1 COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO e ACCOGLIENZA MATERIALE

Tutte le strutture di accoglienza devono essere necessariamente situate in prossimità dei centri abitati e comunque sul territorio del Comune di Padova, distribuite in aree diverse della città, servite da mezzi pubblici e aventi le caratteristiche di idoneità, accessibilità, organizzazione interna (regolamenti) e strutturazione degli spazi, adeguate ai bisogni dei minori accolti. All'interno dell'accoglienza va necessariamente fornita la cosiddetta accoglienza materiale così come declinata nelle Linee Guida ministeriali: "garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali".

L'accoglienza è finalizzata alla predisposizione e gestione dei Progetti Educativi Individuali (PEI). Può prevedere anche inserimenti a breve termine, per consentire la messa in protezione e una prima conoscenza del ragazzo e che possono portare ad una progettualità in altro contesto comunitario o di affido familiare e comunque al di fuori delle progettualità dello SPRAR/SIPROIMI.

L'accoglienza sarà organizzata in 2 tipologie di strutture:

- **le comunità educative per minori** (20 posti che dovranno essere distribuiti in almeno due comunità) autorizzate all'esercizio e accreditate secondo le norme regionali vigenti, o almeno in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e domanda di accreditamento.

- **i gruppi appartamento per MSNA** (10 posti in due strutture) con regolare dichiarazione di apertura secondo la normativa regionale vigente.

Tutte le strutture (comunità e gruppi appartamento) devono essere in possesso di un regolamento interno condiviso che va sottoscritto dal minore accolto.

A tutti i beneficiari è garantito il vestiario, secondo le loro necessità, un kit igienico di primo ingresso (shampoo, doccia schiuma, spazzolino, dentifricio e sapone anche in base ai bisogni individuali) e un kit effetti letterecchi (2 set di lenzuola, una coperta, un cuscino e 2 set di asciugamani). Il pocket money sarà erogato settimanalmente, anche attraverso carte prepagate, informato il tutore, se presente, e subordinatamente al rispetto del regolamento di ogni struttura.

6.2 SERVIZI DI ACCOGLIENZA di base integrata

Questi servizi riguardano l'attività di tutela e accompagnamento alla crescita e all'autonomia di tutti i minori accolti attraverso la realizzazione dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI), diversamente articolati a seconda che si tratti di accoglienza in comunità educativa o in gruppo appartamento e specificatamente:

- a. messa a disposizione di operatori dedicati all'accompagnamento e all'integrazione sociale di ciascun minore accolto;

- b. assistenza socio-educativa e attivazione dei necessari servizi sanitari da garantire a ciascun minore fin dal primo giorno di accoglienza;

- c. orientamento, informazione ed accompagnamento legale finalizzati all'avvio e alla definizione del permesso di soggiorno e di altra documentazione;

- d. mediazione linguistico-culturale finalizzata a garantire la convivenza con gli altri minori ospiti della comunità e i rapporti con il personale della stessa;

- e. insegnamento di base della lingua italiana da garantire attraverso corsi gestiti in proprio dalla struttura o attraverso l'inserimento in corsi gestiti da altri;

- f. attività di sostegno all'integrazione educativa e sociale correlate all'obbligo scolastico con inserimento scolastico;

- g. attività socio educative e culturali di accompagnamento alla crescita e all'integrazione sociale;

- h. spese per trasporti, ricariche telefoniche e pratiche dei permessi di soggiorno dei singoli ragazzi accolti.

6.3 PERSONALE dei servizi di accoglienza

Tutto il personale tecnico dovrà essere individuato sulla base di curricula professionali socio educativi e curricula lavorativi nell'ambito dell'accoglienza dei minori stranieri.

L'organizzazione del progetto prevede:

- 10 operatori per la gestione dell'accoglienza in comunità di 20 minori, ai sensi della normativa regionale (vedi Art.1) in possesso alternativamente di diploma di laurea di Educatore professionale o di Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Servizio Sociale o Psicologia o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto. 1 degli operatori per ogni équipe di comunità ricoprirà anche il ruolo di referente del gruppo operante nella stessa;

- 3 operatori per l'équipe di lavoro con i minori accolti nei gruppi appartamento, ai sensi della normativa regionale (vedi Art.1), in possesso alternativamente di diploma di laurea di Educatore professionale o di Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Servizio Sociale, Psicologia o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto. 1 degli operatori dell'équipe dei gruppi appartamento ricoprirà anche il ruolo di referente del gruppo operante negli stessi.

I referenti insieme svolgono i compiti di collaborazione e verifica con l'Ente Locale per quanto riguarda l'andamento complessivo delle accoglienze e le verifiche sui PEI;

Il personale deve essere in possesso di comprovata esperienza nella presa in carico di minori stranieri non accompagnati; deve essere, inoltre, rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente

nella struttura di accoglienza e quello dei minori accolti, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (DGR Veneto n. 84/2007);

- All'interno dei gruppi appartamento è prevista anche la presenza di un volontario fino al limite massimo del 25% (come da allegato della DGR) in particolare per la residenzialità notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 sette giorni su sette. Il volontario deve essere debitamente formato e aggiornato per il ruolo da svolgere;

- 1 supervisore per le équipes di comunità e 1 supervisore per l'équipe degli appartamenti in possesso di laurea magistrale in Psicologia e di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, possibilmente con competenze ed esperienze sui temi della transculturalità ed in entrambi i casi esperienza biennale in servizi analoghi.

Si precisa che la supervisione può essere organizzata per la discussione di casi e/o per il funzionamento dei gruppi di lavoro.

-1 referente banca dati per l'imputazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai beneficiari dal momento dell'ingresso nel progetto fino al compimento dei 18 anni di età;

- 2 referenti amministrativi per gli aspetti gestionali e la rendicontazione, di cui almeno 1 in possesso di formazione universitaria (minimo laurea triennale in materie economiche o scienze politiche) ed esperienza biennale in servizi analoghi;

Parte del lavoro gestionale e di rendicontazione, nella relativa piattaforma Ministeriale, sarà da svolgere presso l'ufficio del Settore Servizi Sociali in collaborazione con il personale comunale preposto al progetto SIPROIMI.

Per tutta la durata del servizio la composizione delle équipes e i referenti tecnici e amministrativi incaricati presentati in sede di gara non potranno essere modificati nel numero complessivo, se non previa autorizzazione del Comune di Padova in presenza di giustificati motivi.

L'Ente Attuatore deve, infine, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali e le realtà del privato sociale.

ART.7

Aggiornamento e gestione della banca dati

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati e, in particolare, deve:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- registrare e aggiornare i PEI dei beneficiari
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione Territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero, inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti;
- produrre report periodici sul numero di beneficiari presenti nelle strutture e sui movimenti di entrata e uscita con almeno due schede di monitoraggio all'anno da inviare all'Ente Locale nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal manuale SPRAR/SIPROIMI e della legge sulla privacy;

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR/SIPROIMI.

ART.8

Ulteriori servizi richiesti

Per la realizzazione dei percorsi educativi e di accompagnamento all'autonomia dei beneficiari, oltre ai servizi di accoglienza (vedi art.6) sono necessari ulteriori servizi di carattere trasversale rivolti quindi a tutti i minori accolti secondo un criterio di pari opportunità e omogeneità degli interventi e specificatamente:

- **servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari**, per la conoscenza della storia e delle caratteristiche personali del minore e del suo progetto migratorio e per il supporto e l'invio ai servizi specialistici nei casi di particolari fragilità e problematica personale;
- **servizio di mediazione linguistico culturale** come supporto nei colloqui psicosociali, nelle pratiche di tipo legale, negli accompagnamenti ai servizi;
- **servizio di consulenza legale** finalizzato all'orientamento e l'informazione per particolari situazioni giuridiche complesse;
- **servizio di orientamento e formazione al lavoro**, finalizzato alla costruzione di un piano individuale per ogni minore accolto. Tale piano deve comprendere la valutazione delle competenze individuali, l'attivazione e il tutoraggio di corsi di formazione professionale e/o di tirocini professionalizzanti con l'erogazione di borse lavoro. E' incluso anche l'accompagnamento alla ricerca del lavoro in previsione dell'uscita dal progetto.
- **altre attività di accompagnamento alla crescita e di integrazione sociale con i pari e nel territorio**, da realizzare attraverso la partecipazione dei minori ad attività sportive, ricreative e di valenza sociale, in riferimento ai bisogni e agli interessi del singolo beneficiario (corsi di musica, nuoto, gruppi scout...);
- **collaborazione con la rete locale di accoglienza dei MSNA** e nello specifico per l'accompagnamento dei minori nel momento del passaggio alla maggiore età o ad altri contesti e/o forme di accoglienza. Con particolare attenzione all'accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome post-accoglienza;
- **realizzazione di almeno una iniziativa annuale di sensibilizzazione e formazione** sui temi dei minori stranieri non accompagnati;

Vista la complessità e l'importanza di questi servizi, si richiede che all'interno delle équipes vengano individuati operatori referenti per i diversi servizi.

8.1 Personale degli ulteriori servizi richiesti

- 2 psicologi preferibilmente n. 1 di sesso femminile e n. 1 di sesso maschile, in possesso di laurea magistrale in Psicologia e di iscrizione all'albo professionale degli psicologi con esperienza biennale in servizi analoghi e possibilmente con competenza in psicologia transculturale da attivare all'ingresso di ogni minore nel progetto (almeno due colloqui) e successivamente su valutazione dell'équipe di riferimento;
- un pool di mediatori delle seguenti aree linguistiche (almeno 1 per ogni area): albanese, francofona, anglofona, indo-pakistana, afgana, afgana-dari, persiana/farsi, bangla, araba, con esperienza annuale in servizi analoghi da attivare all'ingresso nel progetto del minore e successivamente su valutazione dell'équipe di riferimento e/o anche su richiesta diretta del referente comunale;
- 1 consulente legale da attivare nei casi giuridici complessi su valutazione dell'équipe di riferimento in accordo con il referente di progetto del Comune.

ART. 9

Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

L'Ente Attuatore può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione.

L'Ente Attuatore dovrà fornire al Comune l'elenco dei volontari presenti nelle strutture e garantire idonea copertura assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario può provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del soggetto medesimo.

ART.10

Organizzazione e svolgimento delle attività

10.1 Responsabilità organizzativa del Progetto

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad individuare almeno 1 responsabile dedicato alla gestione organizzativa del progetto complessivo di cui all'art. 1, quale interlocutore unico dell'Ufficio del Settore Servizi Sociali, Tutela Minori, istituzionalmente competente per la gestione del Progetto SIPROIMI MSNA.

Il responsabile organizzativo deve essere in possesso, preferibilmente, di una qualifica professionale attinente al servizio erogato ed avere adeguata esperienza nel settore dei Minori Stranieri non accompagnati.

In caso di assenza la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente al Servizio istituzionalmente competente per la gestione dei Minori Stranieri non accompagnati, il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Il responsabile deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il Servizio istituzionalmente competente per la gestione del Progetto.

Il responsabile segnala per iscritto al Servizio istituzionalmente competente per la gestione del Progetto SIPROIMI MSNA , eventuali problemi e difficoltà riscontrati nei diversi contesti di realizzazione degli interventi stessi.

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto, l'Ente attuatore deve indicare entro 15 giorni dall'aggiudicazione o, comunque, entro l'inizio delle attività, una sede operativa situata nel territorio Comune di Padova.

L'Ente attuatore deve garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

La sede potrà essere situata anche all'interno delle strutture di Comunità di accoglienza.

10.2 Piano di servizio

L'Ente Attuatore si impegna a svolgere le attività e le prestazioni previste da questo capitolato secondo un piano di servizio da presentarsi in sede di offerta come indicato nello schema di offerta tecnica.

10.3 Obblighi del personale impiegato

Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

L'Ente Attuatore dovrà produrre, a richiesta del Committente, l'esibizione dei contratti di lavoro, del libro matricola, del foglio paga e di ogni altra documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'Ente Attuatore solleva il Comune di Padova da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

10.4 Reportistica e rendicontazioni

L'Ente Attuatore deve fornire:

- una reportistica sulle attività svolte, ogni sei mesi e a fine appalto, comprensiva delle risorse messe a disposizione dei servizi di cui all'art. 1, con particolare attenzione a:
 - tipologia delle attività erogate, così come descritte agli art. 7, 8 e 9;
 - turn-over;
 - formazione e supervisione;
- rendiconti finanziari trimestrali delle spese sostenute sulla base della modalità previste dal Manuale unico di Rendicontazione.